

## ART. 26 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DELLA RESPONSABILITA' DI AREA

1. A decorrere dal 01/01/2023, come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera v) e art. 17 del CCNL 16/11/2022 vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione:

- a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ, l'ente destina annualmente con delibera di giunta una quota almeno del 15% per l'erogazione della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;
- b) la quota della retribuzione di risultato come determinato alla lettera a), viene ripartita tra le EQ sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente applicando la seguente formula:

$$R = F / \sum p \times p.i.$$

Dove:

R = Retribuzione di risultato

F = Fondo complessivo (aggregato delle voci di retribuzione di PO e di risultato)

$\sum p$  = Sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione

p.i. = punteggio individuale

2. a) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel Piano esecutivo di gestione/ Piano;

b) al termine del periodo di riferimento il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di valutazione definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente tenendo conto dei fattori ivi dettagliati;

c) nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell'anno (assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato;

d) per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018, alla EQ incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota, da decidere annualmente unitamente all'atto di giunta di cui alla lett. a), del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico ad interim, rapportato alla durata dello stesso. Per quanto riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 20 comma 1, lett. h) del CCNL 16/11/2022 e la retribuzione di risultato delle EQ, le parti in attuazione all'art.7, comma 4, lett. j) del medesimo CCNL, concordano che la retribuzione di risultato subisce le seguenti riduzioni, in riferimento all'anno di competenza dei compensi:

IMPORTO INCENTIVI/COMPENSI	RIDUZIONE DEL RISULTATO
Fino a 2.000,00 €	nessuna
Da € 2.000,01 a € 4.000,00	20%
Da € 4.000,01 a € 7.000,00	40%
Da € 7.000,01 a € 10.000,00	80%
Oltre 10.000,00	90%

4. Le eventuali somme non utilizzate nel corso dell'anno per l'erogazione della retribuzione di risultato non possono più rientrare nella disponibilità del fondo dipendenti di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, essendo le stesse a carico del bilancio dell'ente e potendo rappresentare quindi solo economie di bilancio.